



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

1° DIPARTIMENTO

AFFARI LEGALI, RISORSE UMANE, PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA E  
PARTECIPAZIONI AZIONARIE

U.O. "Trattamento Giuridico e Gestione del Personale"  
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 23 del 06-06-2011

OGGETTO: Autorizzazione ad usufruire di mesi 3 di congedo straordinario all' Operaio Specializzato cat. ec. B5 Sig. Scutellà Pasquale nato il 20.05.1948 dal 01.05.2011 al 31.07.2011, (matr.354) ai sensi dell'art.4 comma 4 bis della legge 53/2000, introdotto dall'art.80 comma 2, della legge 388 del 2000, e del D.L.vo 151/2001, art.42.

#### IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza del 22.03.2011 protocollata in data 23.03.2011 al n° 0010977/11 con la quale l'Operaio Specializzato Cat. economica B5 Sig. Scutellà Pasquale ha chiesto di poter usufruire di mesi 3 di congedo straordinario a decorrere dal 01.05.2011, ai sensi dell'art.4 comma 4 bis della legge 53/2000 per assistere la figlia Loredana maggiorenne convivente, portatrice di grave handicap, non ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati;

VISTO il Verbale provvisorio del 06.10.2010, non ancora vistato dall'organo di controllo, rilasciato dall'A.S.P. di Messina - 8° Commissione Medica per l'accertamento dell' handicap dal quale risulta che la figlia Loredana nata a Messina il 26.08.1982, risulta persona con handicap in situazione di gravità, con revisione nel mese di agosto 2011;

CONSIDERATO che, in caso di verbale definitivo negativo, il dipendente summenzionato ha dichiarato di essere consapevole di dovere restituire quanto già fruito indebitamente;

LETTO l'art. 4 comma 4 bis della legge 53/2000;

VISTO l'art. 80 comma 2 della Legge 23 dicembre 2000 n°388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" che ha integrato, con l'aggiunta del comma 4 bis, la disciplina dei congedi per eventi e cause particolari introdotta dall'art.4 della legge n°53/2000, mediante la previsione di un nuovo congedo retribuito, in alternativa a quello non retribuito per gravi motivi familiari, della durata massima di due anni complessivi fra madre e padre, finalizzato all'assistenza dei figli che risultino portatori di handicap in situazione di gravità accertata da almeno 5 anni;

VISTO il comma 106 dell'art.3 della legge 24.12.2003, n°350 che ha soppresso il limite di cinque anni di certificazione dell' handicap grave precedentemente posto come condizione per accedere ai congedi in parola;

VISTA la circolare INPDAP n°2 del 10.01.2002;

VISTA, altresì, la circolare INPDAP n°22 del 25.10.2002 nella quale, a seguito di una riconsiderazione interpretativa, sono emanate le nuove direttive a parziale rettifica delle istruzioni già contenute nella precedente circolare n°2/2002 sopracitata;

VISTA l'informativa ARAN - scheda n° 5 (Disabili) - testo aggiornato al 17.02.2004, che tra l'altro recita: "Soggetti beneficiari: Genitori compresi gli adottivi, fratelli o sorelle nonché gli affidatari di soggetti con handicap in situazione di gravità accertata dai competenti servizi della A.S.L., non ricoverati a tempo pieno presso istituti specializzati, che non prestano attività lavorativa.....Trattamento economico: durante i periodi di

congelo spetta una indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita omissis..... L'indennità viene rapportata a mesi e a giorni in misura proporzionale, se richiesta e fruita per periodi frazionati.....Il periodo di congedo è utile ai fini del trattamento di quiescenza, non è invece valutabile né ai fini del trattamento di fine servizio né del TFR (INPDAP, informativa n° 30 del 21.07.2003). I contributi da versare all' INPDAP dovranno essere commisurati alla indennità percepita. Troverà applicazione l'Istituto della contribuzione figurativa solo se la indennità percepita è ridotta rispetto alla retribuzione ordinaria dell'ultimo mese ( art.2 d. lgs n°564 del 1996). Il congedo non produce effetti sulla tredicesima mensilità e sulle ferie (INPDAP, informativa n° 30 del 21.07.2003);

VISTI i commi 5 e 6 dell'art.42 del D.L.vo 151/2001;

VISTA la circolare INPDAP n.31 del 12.05.2004, che tra l'altro recita: "...Si chiarisce che il periodo di congedo,durante il quale è prevista la corresponsione di un'indennità pari all'ultima retribuzione mensile percepita dal lavoratore comprensiva dei ratei di 13<sup>a</sup> mensilità, altre eventuali gratifiche e premi o indennità non legati alla presenza....., incide negativamente ai fini della maturazione delle ferie";

CONSIDERATO che il Sig. Scutellà Pasquale non ha usufruito del congedo straordinario ai sensi dell'art.4 comma 4/bis. della legge 53/2000 e pertanto la domanda del dipendente può essere accolta per la durata massima di anni 2 nell'arco della vita lavorativa;

VISTA la L.R. n°48 dell'11.Dicembre 1991;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO l'art.6 della legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni così come recepito dalla Regione Siciliana della Legge Regionale n°23 del 07.09.19

#### DETERMINA

AUTORIZZARE, per i motivi espressi in narrativa, il Sig. Scutellà Pasquale Operaio Specializzato cat. Economica B5 ad usufruire di mesi 3 di congedo straordinario, ai sensi dell'art.4 comma 4 bis.della legge 53/2000, introdotto dall'art. 80, comma 2, della legge 388/2000 e D.L.vo n° 151/2001 art. 42, a decorrere dal 01.05.2011 e fino al 31.07.2011 per assistere la figlia Loredana, maggiorenne, convivente, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità;

DURANTE tale periodo al dipendente spetterà un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita;

- Il congedo non produrrà effetti sulla tredicesima mensilità ma incide negativamente ai fini della maturazione delle ferie;

Il periodo di congedo è utile a fini del trattamento di quiescenza, non è invece valutabile né ai fini del trattamento di fine servizio (indennità premio di servizio ed indennità di buonuscita) né del TFR ( Informativa INPDAP n°30 del 21.07.2003);

INVIARE copia della presente determinazione dirigenziale agli Uffici di Ragioneria per gli ulteriori adempimenti di competenza;


Il presente provvedimento è già esecutivo a norma di legge .

IL DIRIGENTE

(Avv. Antonino Calabrò)

Il Responsabile U.O.

(Dott. Antonino Castriciano)



Copia fotostatica conforme all'originale.

Messina il \_\_\_\_\_

